



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 16 del 25-01-2018

OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E RACCOLTA RIFIUTI URBANI.

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Gennaio con inizio alle ore 11:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7/3/2008 venivano affidati per la durata di 5 anni i servizi di raccolta rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale e lo spazzamento a Cooperative sociali ai patti ed alle condizioni previsti dalla Convenzione contestualmente approvata;

- che con determina n.233 del 23/12/2013 del Responsabile del Settore Polizia Municipale – Ecologia si stabiliva *“stanti il divieto per i comuni di indizione di nuove gare d'appalto per la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, la cristallizzazione dello status quo nelle premesse descritte in ordine a tali servizi, nelle more del riassetto del sistema integrato del servizio rifiuti e della relativa governance da parte della Regione Campania, nonché al fine di garantire le funzioni fondamentali dell'intera organizzazione e gestione del relativo ciclo integrato, di disporre per la continuazione del rapporto contrattuale di cui alla convenzione, sottoscritta in data 30 giugno 2008 in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07.03.2008, che affidava i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, spazzamento stradale e servizi accessori di igiene ambientale”* a Cooperative sociali nonché si stabiliva *“ la continuazione del rapporto contrattuale di cui al punto 1. è disposta fino al 31.12.2013 ovvero fino al subentro del nuovo gestore dei servizi in parola che scaturirà dal riassetto del sistema integrato del servizio rifiuti e della relativa governance da parte della Regione Campania e, comunque, fino alla sopravvenienza di nuove disposizioni normative e gestionali in materia”*;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 29/7/2016 è stato preso stabilito di aderire all'Ente d'Ambito ai sensi dell'art. 25 della legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14;

- che il disposto della Legge Regionale della Campania n. 14 del 26.05.2016 , art. 40 (regime transitorio dei contratti di servizio) comma 1, testualmente recita: *“Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito [...]”*;

Atteso che :

- che questo Ente non dispone in dotazione organica di personale dipendente sufficiente da destinare in maniera specifica all'espletamento delle attività afferenti al servizio di pulizia delle strade e dei marciapiedi comunali, e di raccolta differenziata a domicilio dei rifiuti;

che si rende, pertanto, necessario procedere all'affidamento di detti servizi ad operatore economico esterno;

- che l'art. 5 della legge 08/11/1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, *“di stipulare convenzioni con Cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell'I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali Convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”*;

- che la legge 08/11/1991 n. 381 all'art.1 stabilisce che le cooperative sociali di tipo "B" hanno lo scopo di *“perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”*;

- che l'art. 9 della medesima Legge 381/1991 demanda alle Regioni il compito di adottare convenzioni tipo per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale e le Amministrazioni pubbliche;

- che la Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 7. *“Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)”*, promuove e valorizza lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali in Campania o loro consorzi, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

Che la suddetta legge la Regione, con riferimento alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione

del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alle normative comunitarie nazionali e regionali in materia e nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà : a) riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita sul territorio regionale; b) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa e della responsabilità sociale; c) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi; d) istituisce e disciplina l'Albo regionale delle cooperative sociali; e) valorizza le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, di democrazia interna partecipata e di assenza di fini di speculazione nell'attività svolta; f) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con le attività delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, sociosanitario e sanitario, con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di altri soggetti deboli; g) individua i criteri e le modalità di affidamento dei servizi alla persona o ai loro consorzi;

che l'art. 52 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "Appalti riservati", stabiliva espressamente che *"Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione"*.

Che la suddetta disposizione consentiva alle amministrazioni aggiudicatrici, purché ne facessero esplicita menzione nel bando di gara, di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione a laboratori protetti nel rispetto della legge ovvero l'esecuzione ad imprese che utilizzano, nell'ambito di programmi di lavoro protetti, dipendenti composti in maggioranza da disabili, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti;

Che in mancanza di un'espressa definizione normativa di laboratorio protetto, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008, ha individuato i requisiti che devono possedere i soggetti per essere qualificati laboratori protetti: a) essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata; b) prevedere nei documenti sociali, tra le proprie finalità, quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili; c) avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori sociali che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Nella predetta determinazione è anche precisato che le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381 del 1991, qualora posseggano quei requisiti, possono essere considerati laboratori protetti.

Che, pertanto, l'art. 52 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ammetteva procedure di gara in cui, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto dell'appalto, la partecipazione possa essere riservata a specifici soggetti, quali i laboratori protetti, tra cui possono essere annoverate anche le cooperative sociali di cui al citato art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381 del 1991;

Che l'art.112 "Appalti e concessioni riservati" del D.lgs.n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ha modificato l'art.52 del D.Lgs. n.163/06 prevedendo che:

" 1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

Che, dunque, rispetto alla previgente disposizione dell'art. 52 del d.lgs. 163/2006, la nuova previsione dell'art. 112 ha apportato alla disciplina degli "appalti riservati" alcune novità:

- si prevede espressamente la possibilità di applicare la "riserva" anche nell'ambito delle

- concessioni e non solo degli appalti;
- viene ampliato l'ambito soggettivo di applicabilità della norma: l'art. 52 prevedeva la riserva per i soli lavoratori protetti, l'art. 112 è invece riferito in generale agli *operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate*; la riserva è quindi in favore di operatori economici che impieghino non solo i disabili (come era previsto in precedenza) ma anche persone svantaggiate;
- è possibile riservare l'esecuzione del contratto, oltre che nei casi sopra indicati, anche nel contesto di *programmi di lavoro protetti*, quando almeno il 30 per cento (non più "la maggioranza" come prevedeva l'art. 52) dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati;
- la norma, a differenza del previgente Codice introduce, al comma 2, una espressa definizione di "lavoratori con disabilità" e "lavoratori svantaggiati", con rinvio alle rispettive discipline di settore (soggetti con disabilità di cui all'art. 1, l.68/99, persone svantaggiate di cui all'art. 4, l. 381/1991, gli altri soggetti di cui all'art. 21, l. 354/1975);
- resta, infine, confermato che il bando di gara o l'avviso di preinformazione devono espressamente dare atto che si tratta di appalto o concessione riservata;

Considerato che il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni socio/assistenziali cui è istituzionalmente preposto, intende continuare a favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di cittadini che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro;

Che, pertanto, reputa opportuno continuare ad intervenire concretamente in campo sociale con azioni positive volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Visti:

- l'art. 3 del T.U.E.L. 267/2000 definisce quale compito costitutivo dell'Ente Locale, quello di "rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo";
- il parere espresso in materia dal Consiglio dell'ANAC in data 27 maggio 2015, nel quale, facendo riferimento alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 01/08/2012 avente per oggetto "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 c. 1 della legge n. 381/1991", si è precisato: "A tal riguardo l'Autorità ha sottolineato che l'utilizzo dello strumento convenzionale non può tradursi in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l'utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio. ...Con la pronuncia sopra illustrata, è stato quindi sottolineato che ai fini dell'affidamento di servizi e forniture alle cooperative di tipo b), le stazioni appaltanti devono ricorrere ad un confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio, ancorché in deroga alle specifiche procedure di aggiudicazione previste nel Codice.";
- il D.Lgs. 50/2016 in materia di affidamento di appalti e concessioni e successivi atti di attuazione approvati con Decreto o Linee guida ANAC;
- la Delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 in materia di affidamento di servizi a Enti del Terzo settore e Cooperative sociali;

Dato atto che i servizi prevalentemente svolti da dette "Cooperative di tipo b)" sono di modesta specializzazione, come ad esempio: la manutenzione del verde, la pulizia degli edifici e dei bagni pubblici, la gestione dei parcheggi e dell'area portuale, i servizi di supporto all'allestimento degli eventi e delle manifestazioni organizzate dal Comune, tutti servizi che richiedono prestazioni in prevalenza manuali ed operative a basso indice di complessità che possono essere svolte anche da persone socialmente svantaggiate e/o portatrici di handicap senza alcun rischio per gli utenti e per la qualità dei servizi stessi;

Ritenuto, pertanto, opportuno impartire direttive agli uffici affinché procedano con procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, mediante la C.U.C. del Comunità Montana Vallo di Diano all'individuazione di una cooperativa sociale di tipo B, che abbia i requisiti previsti per legge, cui affidare i servizi predetti al fine di assicurare la gestione continua dei servizi in oggetto;

Visti:

il vigente Statuto comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Dato atto che trattandosi di delibera di mero indirizzo non sono stati richiesti i pareri ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) - di esprimere apposita direttiva nei confronti del Responsabile P.O. del Settore Polizia Municipale di porre in essere tutti gli atti necessari per l'affidamento dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale e di spazzamento e pulizia delle strade e marciapiedi comunali, tenuto conto degli specifici indirizzi di seguito indicati:

- di procedere all'affidamento del servizio per la durata di tre anni con decorrenza dall'anno 2018 mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'art.112 D.Lgs.50/2016, con il criterio del prezzo più basso, da intendersi come maggiore percentuale di ribasso da praticare sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art.95 comma 4 lett.c) del D.Lgs 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- di riservare la partecipazione alla suddetta procedura di gara ammettendo a partecipare unicamente le cooperative sociali di tipo B come definite dalla legge 381/91 e s.m. i. purché esse, come previsto dall'art 9 della medesima legge, siano iscritte regolarmente negli albi regionali e/o all'apposito Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, essendo lo scopo di questa Amministrazione quello di favorire l'inserimento delle persone che, per una molteplicità di cause, si trovano in condizioni di svantaggio e di difficoltà che rendono difficile il loro inserimento lavorativo e tali da essere individuati come soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n.381/1991 e s.m.i.. In questo ambito possono partecipare le Cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art.1, comma 1 lettera b) della Legge 381/1991, ed iscritte nella Sezione "B" degli Albi Regionali delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative Sociali istituiti secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1 della citata Legge e risultare iscritti nelle liste regionali di cui all'art. 5 comma 3 della Legge 381/1991, o dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. È ammessa la partecipazione di Consorzi di Società Cooperative cui all'art. 8 della Legge 381/91. Le cooperative esecutrici, indicate dal consorzio, dovranno comunque essere di tipo B. Sono ammessi raggruppamenti temporanei costituiti tra gli stessi soggetti. Le cooperative che intendono presentare la proposta in forma consorziata o raggruppata non possono contemporaneamente presentarla a titolo individuale, né partecipare a più consorzi o raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara.

- di dare indirizzo, se necessario, per procedere ad una proroga tecnica del precedente affidamento nelle more dell'espletamento della procedura aperta, onde non interrompere il servizio in oggetto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure imprescindibili per l'individuazione di un nuovo contraente;

2) di mandare al Responsabile P.O. del Settore Polizia Locale – Ecologia per l'indizione della gara d'appalto in parola ed atti conseguenti, nominandolo Responsabile del Procedimento;

3) di dare atto che la procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sarà svolta mediante la C.U.C. della Comunità Montana Vallo di Diano.

Successivamente con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 25-01-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 25-01-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 25-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Lucio Pisano